

queste istituzioni

**La dimensione “multifunzionale”
dei beni ambientali:
i boschi vetusti (old growth forests)**

Giuseppe Garzia

Numero 1/2022

31 marzo 2022

La dimensione “multifunzionale” dei beni ambientali: i boschi vetusti (old growth forests).

di Giuseppe Garzia*

Sommario

1. Breve *excursus* sull’evoluzione della legislazione in tema di boschi e foreste; dalla funzione economico-produttiva alla dimensione “multifunzionale”. – 2. (Segue). La “terza dimensione” delle funzioni concernenti i boschi e le foreste. – 3. I boschi vetusti (“old growth forests”): caratteri generali. – 4.(Segue).La recente legislazione statale: i boschi vetusti “monumentali” e il c.d. decreto legge “clima”. – 5.I boschi vetusti come immagine di bellezza e armonia e l’Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco del 2015. – 6. La foresta di Camaldoli e il “Codice Forestale Camaldolese”.

Sintesi

Il bosco vetusto rappresenta, forse, la tipologia di bene ambientale che meglio dimostra la sua natura “multifunzionale”, in quanto, oltre all’importantissimo ruolo riguardante la tutela della biodiversità e l’assorbimento del carbonio presente in atmosfera, esso sovente presenta anche un interesse di carattere religioso o storico-culturale. I boschi vetusti, già tutelati a livello comunitario dalla direttiva “habitat” (92/43/CEE), sono stati recentemente disciplinati dal legislatore statale in due diverse normative, tra cui quella prevista dal c.d. d.l. “clima” (n. 111 del 2019), che ha, tra l’altro, anche previsto la istituzione di una rete nazionale dei boschi vetusti. Uno straordinario esempio di corretta gestione delle foreste antiche è costituito dal “Codice Forestale Camaldolese” elaborato dai monaci camaldolesi nel sedicesimo secolo.

Abstract

The old growth forests may represent the best of the environmental assets which provide evidence of their multifunctional nature; along with the role played in the protection of biodiversity, both animal and plant, and the absorption of carbon in the atmosphere, they also

* Professore aggregato di diritto dell’ambiente nell’Università di Bologna (Ravenna Campus).

promptly submit a religious or cultural and historical interest. The old growth forests, already protected in the European Union under the Habitat Directive (92/43/CEE), have been regulated recently by the state legislature through two different regulations, including the one provided for legislative Decree n.111/209, the so-called “climate decree”, which provides – among others – for the establishment of a “national network” of old growth forests. Also, “Codice Forestale Camaldolese”, a 16th Century code drafted by monks from Camaldoli is an outstanding example of proper management of old forests.

Parole chiave.

Boschi – Vetusti – Tutela – Interesse – Culturale.

«...se saranno gl'Eremiti studiosi veramente della solitudine, bisognerà che abbiano grandissima cura, & diligenza, che i boschi, quali sono intorno all'Eremo, non siano scemati, ne diminuiti in niun modo, ma più tosto allargati, & cresciuti».

Eremiticae Vitae Regula a Beato Romualdo Camaldulensibus, Camaldoli, 1520.

1. Breve *excursus* sull'evoluzione della legislazione in tema di boschi e foreste; dalla funzione economico-produttiva alla dimensione “multifunzionale”.

Uno dei caratteri incontrovertibili della materia concernente i boschi e le foreste¹ è la loro “multidisciplinarietà” sotto il profilo delle funzioni svolte e, conseguentemente, dei diversi interessi tutelati, nel senso che accanto alla tradizionale funzione economico – produttiva concernente la produzione di legname e di altri prodotti ad esso connessi (corteccie, frutti), nel corso degli anni sono emersi nuovi e diversi interessi di carattere pubblicistico riconducibili, principalmente, (ma non solo) alla materia ambientale².

Volendo cercare di ripercorrere brevemente, e senza pretesa di esaustività, le principali “tappe” di questo processo, può essere innanzi tutto osservato come già il r.d.l. n. 3267 del 1923³ (c.d. legge “Serpieri”) era principalmente orientato a individuare nel bosco uno “strumento” per consentire la salvaguardia fisica del suolo, nel senso che la finalità del vincolo idrogeologico era

¹ I termini “boschi” e “foreste” sotto il profilo giuridico possono considerarsi del tutto equiparati stante la espressa previsione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 34 del 2018 (“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” - TUFF).

² Del resto l’esigenza di proteggere i boschi per assicurare le diverse utilità da essi prodotti era nota fin dal tempo degli antichi romani; sul punto si rinvia a G. BOGNETTI, *Boschi e foreste (storia)*, in *Enc.dir.*, vol. V, Milano, 1959, p. 609 ss.

³ “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, primo testo fondamentale di disciplina della materia. In dottrina, per un’analisi di inquadramento, si rinvia a M. TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Cedam, Padova, 1983, e A. ABRAMI, *La disciplina normativa dei terreni forestali*, Giuffrè, Milano, 1987.

di evitare che con “danno pubblico” il terreno potesse subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1).

In altre parole, la legge “Serpieri” poteva ben essere considerata una normativa “ingegneristica”, nel senso che si basava sulla concezione secondo la quale la tutela del bosco non è un fine, ma un mezzo; anzi uno dei mezzi grazie ai quali la protezione idrogeologica può essere perseguita⁴.

La funzione pubblicistica del bosco (accanto a quella economica produttiva a favore del proprietario) era, quindi, già chiaramente presente fin dai primi anni del secolo scorso; non a caso Sandulli⁵, anticipando con le proprie riflessioni problematiche tipiche dei nostri tempi, osservava che i boschi, oltre alla loro utilità diretta (produzione di legname), hanno una utilità indiretta dovuta all’azione svolta a favore del terreno (conservazione di umidità e riduzione della possibilità di frane), sul regime delle acque (limitazione dell’azione erosiva), sull’azione del vento (protezione delle coltivazioni e delle abitazioni), sulla salubrità e sullo stesso clima. Si, tratta, aggiungeva l’Autore, di interessi di natura sociale e quindi di carattere pubblico.

In tempi più recenti, un ulteriore passaggio di fondamentale importanza rispetto alla caratterizzazione dei boschi come beni “multifunzionali” è senza dubbio costituito dalla emanazione c.d. legge “Galasso” (8 agosto 1985, n. 431), con la quale, com’è noto, si è disposta la tutela paesaggistica *ex lege* di alcune categorie di beni, tra cui vi è anche quella costituita dai «*terreni coperti da boschi e foreste*».

Con la legge “Galasso” si viene, quindi, a superare una visione del paesaggio come valore di carattere meramente “estetico” (tipico della legge “Bottai” n. 1497 del 1939), nel senso che esso diviene espressione di tutti gli elementi naturali, fisici e vegetazionali che lo compongono e, quindi, va inteso nelle sue valenze ambientali complessive; paesaggio, quindi, come ha scritto Predieri, come “forma del paese” considerato nella sua interezza⁶.

Il sistema dei vincoli paesaggistici “ex lege”, tra cui quello concernente i boschi e le foreste, è stato in seguito riconfermato all’interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio⁷; inoltre, con il successivo decreto “correttivo” n. 63 del 2008, gli “alberi monumentali” sono stati inseriti tra gli immobili di notevole interesse paesaggistico soggetti a vincolo di tutela⁸.

⁴ In questo senso A. ABRAMI, *Le aree boscate nel governo del territorio – ambiente*, in *Dir.giur.agr.amb.*, 1995, p. 597.

⁵ A.M. SANDULLI, *Boschi (dir.amm.)*, in *Enc.dir.*, V, Milano, 1959, p. 617 ss.

⁶ A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc.dir.*, Milano, 1981, XXXIII, p. 504 ss.

⁷ D.lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1 che ricomprende tra le categorie di beni *comunque* di interesse paesaggistico «i terreni coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227» (lett.g).

⁸ Art. 136, comma 1, lett. a.

In aggiunta a quanto si è appena detto il codice ha avuto anche il merito fondamentale di ricondurre i beni paesaggistici nel loro complesso (insieme ai beni culturali) all'interno della più ampia definizione denominata "patrimonio culturale"⁹; di conseguenza i boschi e le foreste, in quanto necessariamente beni di interesse paesaggistico, possono essere fatti rientrare, a pieno titolo, all'interno del patrimonio culturale nazionale¹⁰.

Il processo evolutivo condotto dal legislatore ha quindi trovato pieno sostegno sia nella dottrina¹¹ che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha espressamente accolto la definizione dei boschi come realtà di "multifunzionale". In particolare, nella fondamentale sentenza n. 105 del 2008, ha osservato che *«caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso»*¹².

La "multifunzionalità" ambientale dei boschi, pur nella ricerca di un difficile equilibrio con le esigenze economico-produttive¹³, ha – infine – trovato una definitiva consacrazione nel recente TUFF, che, pur confermando la centralità della selvicoltura, ha mostrato, almeno a livello di impostazione generale, di volere riconoscere il ruolo "strategico" che i boschi hanno rispetto al perseguimento dei diversi interessi pubblici.

Infatti, è sicuramente vero che le disposizioni del d.lgs. n. 34 del 2018 sono finalizzate a promuovere una gestione "attiva" del patrimonio forestale (art.2, comma 1, lett. b) e a tutelare l'economia forestale, montana e le rispettive filiere produttive (lett. c), ma ciò dovrà avvenire, necessariamente, garantendo la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale (lett. a), e, soprattutto, promuovendo la gestione razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali (lett. b).

In altri termini, il TUFF sembra voler ricercare una posizione di equilibrio tra i diversi e variegati interessi (pubblici e privati) connessi alla gestione della risorsa forestale e, in questa direzione, intende favorire una gestione senza dubbio "attiva" e sensibile alle esigenze economico-

⁹ Art. 2, comma 1°: «il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici».

¹⁰ A dire il vero vi è un caso, rimasto peraltro del tutto isolato, di un albero riconosciuto come vero e proprio "bene culturale" ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42 del 2004. Trattasi di una antichissima quercia (chiamata "quercia delle checche") sita nel comune di Pienza (Siena) e riconosciuta come tal dal MIC nel 2017.

¹¹ In particolare A. CROSETTI, *Evoluzioni normative sulla valenza dei beni forestali*, in *Riv.giur.urb.*, 2019, 2, p. 219, osserva che «i beni forestali, per la loro natura, sono venuti costituendo un sistema ecologico complesso e comportano valori e conoscenze oltremodo diversificate, multilivello e multidisciplinari».

¹² P. 4 del considerato in diritto.

¹³ Sul punto si rinvia al recente scritto di R. SAIJA, *Il (difficile) equilibrio tra funzione produttiva e finalità conservativa dei beni forestali alla luce del TU n. 34/2018*, in *Dir.economia*, 2021, I, p. 181 ss.

produttive ma comunque “sostenibile” in quanto funzionale alla conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica¹⁴.

2. (Segue). La “terza dimensione” delle funzioni concernenti i boschi e le foreste.

L’inclusione delle finalità “socio-culturali” nell’ambito degli obiettivi del TUFF dimostra che la “multifunzionalità” degli interessi insiti nel sistema boschivo non si limita a ricomprendere quelli riconducibili alla sfera paesaggistica o ambientale (anche se, indubbiamente, soprattutto in questa epoca di cambiamenti climatici, questi ne costituiscono l’aspetto più rilevante), ma riguarda ulteriori ambiti e orizzonti, efficacemente definiti dalla dottrina come la “terza dimensione dei boschi”¹⁵.

In altre parole, l’idea di fondo è quella di considerare il bosco anche in relazione agli aspetti più legati all’ambito “culturale” in ragione del collegamento che sovente esso ha con la storia, la religione l’arte e la letteratura, oppure, sotto altro profilo, a quelli di carattere socio-economico concernenti la creazione di nuovi posti di lavoro (ad esempio legati all’ecoturismo), e, più in generale, al miglioramento del benessere psico-fisico delle persone¹⁶.

Il principio in questione è ben evidenziato in una recente decisione del Consiglio di Stato¹⁷ che sembra voler cercare di andare oltre il binomio attività produttiva - interessi ambientali. Secondo il supremo giudice amministrativo, infatti, «è ormai un dato acquisito nella dottrina e nella giurisprudenza che il patrimonio forestale reca in sé ed esprime *una pluralità di valori, interessi, beni che chiamano in causa plurimi campi di materia e titoli di potestà legislativa*, essendo ormai superata la tradizionale visione che relegava questo settore al solo campo dell’agricoltura (selvicoltura)».

¹⁴ Cfr. R. SAIJA, *Op.cit.*, p. 185 e G.M. FLICK, M. FLICK, *Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 46: «la normativa forestale si muove essenzialmente nella ricerca dell’equilibrio di due diversi interessi. Uno, di natura privata, è finalizzato principalmente alla produzione del legno; l’altro, invece, di natura pubblicistica, è legato ai vincoli posti a tutela di interessi generali che la foresta offre alla collettività.» Sul punto non mancano, peraltro, voci “critiche” da parte della dottrina; in particolare A. ABRAMI, *Il decreto forestale n. 34 del 2018: una legge sul bosco o sulla produzione di legname?*, in *RGAonline*, 2020, p. 16, sostiene che il TUFF si presenta come troppo “sbilanciato” sulle esigenze produttive, e, proprio il modo in cui sono stati disciplinati i boschi vetusti (sul punto si veda il successivo paragrafo n. 4), ne sarebbe una evidente dimostrazione.

¹⁵ L’espressione è di M. BROCCA, *Dimensione culturale e amministrazione dei boschi*, in M. BROCCA, M.TROISI (a cura di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 177. Come osserva l’Autore la c.d. “terza” dimensione delle foreste era stata, comunque, già teorizzata fin dagli anni sessanta, da L. SUSMEL, *La terza dimensione delle foreste*, in *Annali dell’Accademia italiana di scienze forestali*, vol. XVII, Firenze, 1968, p. 17 ss.

¹⁶ Come hanno dimostrato recenti studi scientifici il ruolo che i boschi possono avere riguardo alla salute psico-fisica delle persone è di straordinaria importanza soprattutto nella attuale fase pandemica da COVID-19 caratterizzata dall’isolamento e dal necessario distanziamento sociale.

¹⁷ Sez. I, 30 giugno 2020, n. 1233.

In altre parole il patrimonio boschivo è in grado di esprimere una serie di interessi che, seppure diversi tra loro, vanno comunque visti in una prospettiva “ecosistemica”, nel senso, cioè, che dovrà necessariamente tenersi conto, al contempo, sia della molteplicità delle funzioni svolte che dell’unità dell’oggetto¹⁸.

Del resto la visione “ecosistemica” svolta dai boschi, proprio perché caratterizzata dall’integrazione e dall’intreccio tra i diversi interessi coinvolti, appare pienamente coerente anche con la nota tesi, proposta dalla dottrina, dell’ambiente come “sistema adattivo, complesso, dinamico comune”¹⁹.

Come si è detto la “terza dimensione” delle funzioni forestali riguarda interessi notevolmente diversificati tra loro, tra i quali, non vi è dubbio, rientrano anche quelli connessi agli aspetti storico - letterari - religiosi, o, comunque, che possiamo definire “culturali” in senso ampio; sono, infatti, moltissimi i legami di natura storico-letteraria esistenti tra l’uomo, i movimenti religiosi e i beni forestali²⁰.

La dimensione “culturale” dei boschi ha acquisito un fondamentale riconoscimento dapprima con l’emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio²¹ e, successivamente, soprattutto con la più recente legislazione concernente gli “alberi monumentali” (art. 7 della l.n. 10 del 2013)²² e i “boschi vetusti”, questi ultimi oggetto del presente scritto.

In particolare, come è stato opportunamente messo in evidenza²³, la svolta normativa della legge 10 del 2013 sta proprio nell’aver riconosciuto la valenza culturale dei beni forestali (segnatamente degli alberi monumentali) come beni da tutelare al fine di riconoscere non soltanto il valore della componente naturalistica, ma anche di quella antropico-culturale.

Peraltro, a ben vedere, la rilevanza culturale dei beni culturali non costituisce comunque un fenomeno tipico solamente degli ultimi anni.

Infatti la prima legge del secolo scorso riguardante la protezione di un bene di interesse paesaggistico, costituito dalle due pinete di Classe e San Vitale di Ravenna²⁴, è motivata non solo con riferimento al suo valore paesaggistico (in tal senso viene unanimemente considerata

¹⁸ M. BROCCA, *Dimensione culturale e amministrazione dei boschi*, cit., p. 192.

¹⁹ M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell’ambiente*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 108 ss. Secondo l’Autore elementi caratteristici dei sistemi complessi e adattivi sarebbero la “varietà” (essere composti da parti di tipo diverso ma collegate tra loro); il fatto che i diversi elementi costitutivi interagiscono tra loro non in modo lineare bensì circolare e la loro attitudine alla produzione di novità.

²⁰ Sul punto si rinvia ai diversi contributi presenti nella prima sezione del volume curato da M. BROCCA e M. TROISI, *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*, cit. Per un esempio relativo alla foresta di Camaldoli si veda il successivo paragrafo n. 6.

²¹ In particolare, come si è detto, con l’inclusione dei beni paesaggistici all’interno del “patrimonio culturale”. Sul punto di rinvia ai numerosi scritti di A. CROSETTI; oltre a quello menzionato (nota n. 11) si veda: *Evoluzioni normative sulle valenze dei beni forestali*, in *Diritto amministrativo e società civile*, II, BUP Bologna, 2018, p. 733 ss. e *Le valenze culturali dei beni culturali nei più recenti riconoscimenti normativi*, in *Aedon*, 2020, 1.

²² Recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».

²³ Da A. CROSETTI, *Le valenze culturali dei beni culturali nei più recenti riconoscimenti normativi*, cit.

²⁴ L. 16 luglio 1905 n. 411, c.d. legge “Rava”.

come la prima legge italiana sulla tutela del paesaggio), ma anche in quanto si tratta di luoghi di memoria storica e letteraria, essendo le due pinete celebrate da importantissimi poeti e scrittori²⁵.

In altri termini, la funzione “culturale” del patrimonio forestale, pur avendo indubbiamente acquisito negli ultimi anni caratteri nuovi e di una certa rilevanza, trova comunque importanti tracce e origini anche nella legislazione dei primi anni del secolo scorso.

3. I boschi vetusti (“*old growth forests*”): caratteri generali.

I boschi vetusti (“*old growth forests*”) costituisce, forse, la tipologia di foresta che meglio dimostra la sua natura “multifunzionale”.

Infatti le loro due caratteristiche principali, cioè il fatto di essere costituiti da alberi molto antichi e l’assenza (totale o parziale) di disturbo antropico, li rende particolarmente idonei sia a collegamenti di natura storica, religiosa e letteraria, che, sotto altro profilo, alla realizzazione di iniziative di tipo ecoturistico, educativo o di ricerca scientifica.

Inoltre, grazie alla presenza di legno morto, sul piano ecologico ambientale i boschi vetusti svolgono una particolare funzione sia sotto il profilo della tutela della biodiversità (animale e vegetale) che su quello strettamente legato ai processi di assorbimento del carbonio presente nell’atmosfera, il che appare particolarmente importante soprattutto in questa fase storica di lotta ai cambiamenti climatici²⁶.

Del resto, uno degli obiettivi fondamentali dell’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici è proprio quello della tutela delle foreste esistenti e della riforestazione delle aree degradate per la loro fondamentale funzione nell’assorbimento della anidride carbonica²⁷.

²⁵ Tra gli altri anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia: “La divina foresta spessa e viva”, XXVIII Canto del Purgatorio.

²⁶ Recenti studi hanno infatti dimostrato come le foreste vetuste svolgano un ruolo di vero e proprio *sink* riguardo ai processi di assorbimento del carbonio: R. MOTTA, *Il ciclo del carbonio nelle foreste vetuste*, in *Forest@*, 2008, 5, p.302. Molto interessante sul punto è anche la ricerca condotta dal MITE, *Foreste vetuste in Italia. Contributo tematico alla strategia nazionale per la biodiversità*, 2010.

²⁷ In particolare, secondo l’art. 5: «Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of green house gases as referred to in Article 4, paragraph 1(d), of the Convention, including forests»; «Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries».

Infine, sotto altro aspetto, tali tipologie di foreste contribuiscono in modo significativo alla produzione di beni e servizi ecosistemici quali sono quelli concernenti gli approvvigionamenti di acqua, la diminuzione di rischi idrogeologici e la regolazione di malattie e parassiti²⁸.

Si tratta, pertanto, di una specifica tipologia di boschi, che, pur rientrando all'interno della più generale figura oggi definita dall'art. 3, comma 3, del TUFF²⁹, presenta indubbi aspetti di peculiarità anche sotto l'aspetto giuridico, anche se, a dire il vero, già la stessa definizione non appare per nulla agevole, tanto che lo stesso legislatore statale è intervenuto sul tema per ben due volte negli ultimi anni³⁰.

Il primo tentativo di definire i boschi vetusti è stato quello proposto nell'ambito di una conferenza organizzata dalla FAO nel 2001 organizzata proprio al fine di cercare di armonizzare le diverse terminologie utilizzate in ambito forestale: *«An old-growth forest is a primary or a secondary forest which has achieved an ageat which structures and species normally associated with old primary forests of that type have sufficiently accumulated to act as a forest eco system distinct from any younger age class»*³¹.

Si tratta di una definizione che, seppure generica, ha comunque il merito di cercare di individuare i caratteri di peculiarità dal punto di vista botanico dei boschi vetusti all'interno della più ampia figura dei boschi in genere.

Anche l'Unione Europea, di recente, ha manifestato la ferma intenzione di avanzare una propria proposta di disciplina della materia, di cui si attende, a breve, l'emanazione. Infatti nella "Nuova strategia dell'U.E. per le foreste del 2030"³² si afferma come la Commissione Europea *«is working in cooperation with Member States and stakeholders to agree, by the end of 2021, on a common definition for primary and old-growth forests and the strict protection regime. Member States should urgently engage in completing and monitoring these forests, and ensuring no deterioration until they start to apply the protection regime»*.

²⁸ Sull'importanza dei boschi riguardo al problema della diffusione degli agenti patogeni e della zoonosi si rinvia al rapporto ISPRA, *Foreste e biodiversità, troppo preziose per perderle*, 2020, 15.

²⁹ Ai sensi della suddetta disposizione, *«per le materie di competenza esclusiva dello Stato»*, sono definite "boschi" *«le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento»*. Nel passato più recente la definizione di bosco aveva comunque creato un certo dibattito in dottrina (M. MONTEDURO, *Annotazioni in ordine al problema della definizione giuridica di "bosco" e "foresta"*, in M. BROCCA – M. TROISI (a cura di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*, cit., p. 59 ss.), tanto che il Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1462, ne aveva accolto una visione che potremmo definire "sostanziale", e cioè come «sistema complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi».

³⁰ Sul punto si rinvia alla trattazione del paragrafo successivo.

³¹ Sulle definizioni delle diverse tipologie di foreste (primarie, antiche, vetuste, etc), elaborate dalle convenzioni internazionali si veda il sito www.cbd.int/forest/definitions.shtml.

³² COM (2021) 572 final del 16 luglio 2021.

Pur in mancanza di una specifica normativa la stessa Unione Europea ha, comunque, più voltesottolineato, soprattutto negli ultimi anni, la assoluta necessità di tutelare le foreste vetuste riconoscendo, in tal modo, la loro rilevanza soprattutto sul piano ecologico-ambientale³³.

In particolare, già nella “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030”³⁴, si sottolinea la necessità di proteggere *rigorosamente* tutte le foreste *primarie* e *antiche* ancora presenti sul suo territorio essendo queste gli ecosistemi forestali più ricchi e in grado di eliminare il carbonio dall’atmosfera assorbendone notevoli quantità.

Il principio della necessaria tutela rigorosa delle foreste vetuste è stato in seguito ribadito e specificato nella già citata “Nuova strategia dell’U.E. per le foreste del 2030”, ove, infatti, si afferma in modo categorico che *«All primary and old growth forests will have to be strictly protected»* in quanto esse *«are not only among the richest UE forest ecosystems, but they are significant carbon stocks and also remove carbon from atmosphere, while being of paramount importance for biodiversity and the provision of critical ecosystem services»*. Proprio per tale ragione gli Stati membri *«should urgently engage in completing the mapping and monitoring of these forests, and ensuring no deterioration until the start to apply the protection regime»*.

Il fatto che manchi una specifica normativa comunitaria non significa, comunque, che tali foreste, ad oggi, siano prive di protezione sul piano giuridico, in quanto nell’allegato I della direttiva “habitat”³⁵ sono ricompresi ben ottantacinque tipi di “habitat” forestali di diversa natura, alcuni dei quali riguardano proprio ecosistemi tipici delle foreste vetuste³⁶.

In altre parole, le più importanti direttive sulla tutela della biodiversità (in *primis* citata direttiva “habitat”) costituiscono, comunque, già un primo significativo livello di tutela per le foreste vetuste, così come, più in generale, per gli habitat naturali di interesse comunitario.

La dimostrazione di quanto detto si ha in una controversia insorta tra la Polonia e la Commissione Europea riguardante il sito Natura 2000 “*Puszcza Bialowiska*”.

Il sito in questione può essere considerato una delle foreste naturali meglio conservate in Europa, caratterizzata, tra l’altro, dalla grande quantità di alberi centenari e di legno morto. Tale foresta annovera, inoltre, diversi “habitat” prioritari quali: torbiere boschive, foreste alluvionali di ontani, pioppi e querceti di rovere.

³³ In dottrina, sulle politiche internazionali e comunitarie per la protezione delle foreste, si veda A. GRATANI, *La foresta: il polmone verde della terra. Incerta ancora la tutela*, in *Riv.giur.amb.* 2018, 1, p. 5 ss.; M. ONIDA, *Forest and forestry policy between the UE and its member States*, in *Environmental Law network International Review*, 2020, p. 16 ss.

³⁴ COM (2020) 380 final; adottata il 20 maggio 2020, par.2.2.4.

³⁵ Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.

³⁶ Ad esempio vi sono ricompresi i “faggeti degli Appennini” (9210* 9220*), i “faggeti dell’Asperulo-Fagetum” (9130) e le foreste di “*Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*” (9340).

Ebbene, nella sentenza in questione, la Corte di Giustizia³⁷ ha accertato la responsabilità della Polonia per aver adottato una modifica al piano di gestione forestale (PZO del 2015) che prevedeva una serie di operazioni di gestione “attiva” della foresta³⁸ senza avere previamente accertato i loro possibili impatti sul sito e, quindi, senza avere previamente verificato che i suddetti interventi non avrebbero pregiudicato la sua integrità.

4. (Segue).La recente legislazione statale: i boschi vetusti “monumentali” e il c.d. decreto legge “clima”.

Come si è accennato solamente di recente il legislatore statale ha preso in esame le foreste vetuste, e ciò è avvenuto con l’emanazione di due diverse normative succedutesi a breve distanza l’una dall’altra (anche se, a ben vedere, alcune regioni avevano comunque disciplinato la materia fin dai primi anni 2000)³⁹.

La prima, contenuta dall’art. 16 del TUFF, ha inserito due commi nell’ambito dell’art. 7 della legge n. 10 del 2013 relativo agli “alberi monumentali”⁴⁰. Il primo dei due (comma 1 bis) ha stabilito che *«sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali, presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione»*. Il successivo comma 2 prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle Regioni; infine viene istituito l’elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d’Italia alla cui redazione provvederà il MIPAAF⁴¹.

Com’è agevole rilevare si tratta di una definizione che prende in considerazione i boschi vetusti non per le loro caratteristiche dal punto di vista botanico ma che sembra principalmente

³⁷ Sentenza 17 aprile 2018 (causa C- 441/17).

³⁸ Quali l’abbattimento di alberi ultracentenari, la rimozione di alberi morti o moribondi o infestati da scolotidi (pini e abeti rossi infestati dal bostrico tipografo) di oltre 100 anni, nonché tagli forestali e rinnovamento degli alberi attraverso operazioni di gestione forestale.

³⁹ Ad esempio la l.r. Marche 23 febbraio 2005, n. 6: “legge forestale regionale”, art. 2, comma 1, lett. e bis, definisce i «boschi vetusti» come *«le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate che per età, forma o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali o spirituali presentano carattere di preminente interesse tali da richiedere il riconoscimento di un’azione di conservazione speciale»*.

⁴⁰ In dottrina sugli “alberi monumentali” di rinvia a S. MANSERVISI, *Alberi monumentali e infrastrutture verdi*, Aracne, Roma, 2013; F. ROGGERO, *Il quadro normativo vigente sugli alberi monumentali*, in *Italian Journal of Forests and Mountain environments*, 2015, 427 ss; M. BREGANZE, *Alberi monumentali ed esercizio delle funzioni già del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, in *Riv.giur.urb.*, 2016, 2, p. 68 ss.

⁴¹ Ad oggi l’unico decreto ministeriale emanato riguarda gli alberi monumentali ed è antecedente rispetto alla entrata in vigore del TUFF (d.m. 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”).

legare questa figura al fatto che essi presentino un “*preminente interesse*” di carattere storico-letterario o paesaggistico. Ciò spiega, del resto, la loro previsione accanto agli “alberi monumentali”, disciplinati dall’art. 7, della l. 10 del 2013⁴².

Si tratta, quindi, di una definizione che ha senza dubbio un carattere parziale e limitato e, proprio per tale ragione, ha sollevato obiezioni critiche da parte della dottrina⁴³.

Una seconda definizione di bosco vetusto è quella contenuta nel recente d.l. “clima”⁴⁴. Per bosco vetusto deve intendersi quella «*superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all’assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee*». Inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla Strategia forestale dell’Unione Europea⁴⁵, il d.l. “clima” non solo prevede le modalità di individuazione dei boschi vetusti, ma ne impone anche il loro coordinamento attraverso la creazione di una vera e propria “rete nazionale”⁴⁶.

Ad oggi, quindi, per ciò che attiene alla legislazione statale esistono due diverse tipologie di boschi vetusti, ciascuna con i propri presupposti e modalità di individuazione: quella che possiamo definire “monumentali”, prevista e disciplinata dall’art. 7 n. 10 del 2013 e quella introdotta dal d.l. “clima” volta, principalmente, alla costituzione della sopra citata “rete” nazionale⁴⁷.

Ovviamente nulla vieta, in linea di principio, che la medesima area boscata, sussistendone gli specifici presupposti previsti dalla legge, possa contestualmente rientrare all’interno di entrambe le due fattispecie, anche se, ad oggi, risulta essere emanata una disciplina di attuazione solamente nel caso della normativa di cui al d.l. “clima”.

⁴² Infatti la lett. a del suddetto art. 7 prevede che per albero monumentale debba intendersi «*l’albero ad alto fusto o isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale documentario o delle tradizioni locali*». La norma, quindi, include diversi possibili “criteri di monumentalità”, tra i quali vi è anche quello riguardante il pregio “storico-artistico-religioso”, collegato alla «*componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi etc.*» (art. 5, comma 1, lett. g., del d.m. 23 ottobre 2014).

⁴³ In particolare A. ABRAMI, *Il decreto forestale n. 34 del 2018: una legge sul bosco o sulla produzione di legname?*, in *RGAonline*, 2020, n. 12, osserva come il TUFF a proposito dei boschi vetusti si limiti a segnalarne l’esistenza piuttosto che definirli in quella che è la loro fondamentale caratterizzazione e cioè l’anzianità che rimane indeterminata.

⁴⁴ D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, conv. con mod. nella l. 12 dicembre 2019, n. 141 che ha introdotto l’art. 3, comma 2, lett. s bis, all’interno del TUFF.

⁴⁵ Sul punto si rinvia a quanto si è detto nel precedente paragrafo.

⁴⁶ Art. 7, comma 13 bis del TUFF.

⁴⁷ Sulla coesistenza delle due diverse tipologie di boschi vetusti: N. FERRUCCI (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 262.

Nello specifico, il recented.m. 18 novembre 2021, recante “*Approvazione delle linee guida per l’identificazione delle aree definibili come boschi vetusti*” ne ha definito sia i criteri di identificazione che l’iter procedimentale per la loro istituzione nonché per la creazione del sistema della rete nazionale.

Riguardo al primo aspetto, sono tre gli elementi necessari di cui occorre accertare la contestuale esistenza: 1. La presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico; 2. Una biodiversità caratteristica conseguente all’assenza di disturbi per almeno sessanta anni; 3. La presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza spontanee.

Inoltre le “linee guida” stabiliscono che la foresta, per essere considerata “vetusta”, deve avere una superficie di dimensioni significative e coerenti con la complessa funzionalità di una foresta matura (a tal proposito si indica come criterio generale, anche se derogabile, quello dei dieci ettari).

Sul piano procedimentale si prevede che la competenza sia in capo alle Regioni, le quali dovranno intraprendere l’iniziativa per il riconoscimento (d’ufficio o su istanza di altri soggetti pubblici o privati), svolgere l’attività istruttoria (il cui aspetto fondamentale è costituito dall’adozione di uno specifico “piano di gestione e monitoraggio”), e, infine, concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento finale con il quale viene formalmente istituito e perimetrato il “bosco vetusto”.

Quella prevista dal d.m. del 18 novembre 2021 costituisce, quindi, una normativa che segue, nelle sue linee portanti, gli schemi classici dei sistemi di pianificazione di tipo settoriale-ambientale⁴⁸ nel cui contesto l’istituto giuridico di maggiore interesse è senza dubbio costituito dal “piano di gestione e monitoraggio” del bosco.

Si tratta, infatti, di uno strumento di pianificazione la cui efficacia è equiparabile a quella prevista per i “piani di gestione forestale” di cui all’art. 6, comma 6 del TUFF⁴⁹ e che, principalmente, avrà il compito di individuare quelli che sono gli interventi di carattere antropico compatibili con le esigenze di salvaguardia del bene protetto. In altre parole, come precisano “le linee guida”, il piano di gestione e monitoraggio dovrà individuare in modo dettagliato gli interventi ammessi e quelli esclusi al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche di vetustà e l’evoluzione della complessità nella dinamica dei popolamenti.

Infine l’insieme dei siti individuati dalle diverse regioni costituirà la “Rete nazionale dei boschi vetusti” (tenuta presso il MIPAAF), la quale conterrà anche una speciale sezione

⁴⁸ Sul tema, per un inquadramento sistematico, si veda F. BASSI, L. MAZZAROLLI (a cura di), *Pianificazioni territoriali e tutela dell’ambiente*, Giappichelli, Torino, 2000.

⁴⁹ In dottrina sulla pianificazione forestale vedi G. TORELLI, *Il patrimonio forestale nel recente Testo unico: le vicende della valorizzazione tra strategie di pianificazione e assetti dominicali*, in *Federalismi.it*, 2021.

dedicata alle foreste che l'UNESCO ha riconosciuto quali "Antiche faggete primordiali dei Carpazi e delle altre regioni d'Europa"⁵⁰.

Tutto ciò premesso, se da un canto appare pienamente condivisibile il tentativo del legislatore, operato con il d.l. "clima", di definire in modo più organico la materia relativa ai boschi vetusti, completando, in un certo qual modo, un percorso solamente "abbozzato" con la norma relativa ai "boschi vetusti monumentali" contenuta nel TUFF, dall'altro appare discutibile la presenza di due diverse disposizioni (tra l'altro prive di coordinamento), che, di fatto, finiscono per introdurre due distinti sistemi di tutela tra loro paralleli.

In altre parole, proprio in considerazione del fatto che ai beni forestali va riconosciuta una funzione "ecosistemica"⁵¹, una prospettiva che abbia un approccio limitato al perseguimento di specifici interessi rischia di "svuotare" la foresta del suo carattere fondamentale: la "multifunzionalità"⁵²; sarebbe pertanto opportuno ridefinire il quadro normativo individuando un'unica figura di "bosco vetusto" avente, tra i propri elementi caratterizzanti, sia quelli di tipo ecologico - botanico che quelli più propriamente di carattere storico-identitario⁵³.

5. I boschi vetusti come immagine di bellezza e armonia e l'Enciclica "Laudato Si" di Papa Francesco del 2015.

I boschi come, del resto, la maggior parte dei beni ambientali, sono esposti a sempre maggiori rischi soprattutto di carattere antropico, primo tra tutti, ovviamente, quello concernente il disboscamento provocato per le più svariate ragioni.

Tra queste, oltre a quelle più tradizionali riguardanti la produzione di legname o la necessità di realizzare delle superfici coltivabili o da adibire a pascolo, vi sono infatti quelle più recenti quali, ad esempio, quella di ottenere aree da utilizzare per la realizzazione di parchi fotovoltaici o eolici oppure di infrastrutture a rete per le comunicazioni elettroniche⁵⁴.

⁵⁰ Le "Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa" sono un sito transnazionale riconosciuto dall'UNESCO come "Patrimonio dell'Umanità" ai sensi della Convenzione del 1972: "*Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage*" ed è composto da 94 foreste diffuse in 18 Stati dell'Europa (13 di queste sono in Italia, prevalentemente all'interno di parchi nazionali). Nel suo complesso il sito rappresenta uno straordinario esempio di foreste di faggio non antropizzate e che si sono sviluppate dopo la fine dell'era glaciale. In dottrina, sulla tutela dei beni ambientali nel sistema UNESCO si veda A. ODDENINO, *La tutela della natura e del paesaggio nel diritto internazionale: gli strumenti a vocazione universale*, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI, (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, Giuffrè, Milano, 2014, p. 3 ss.

⁵¹ Sul punto si rinvia alla trattazione del precedente paragrafo n. 2.

⁵² In questo senso G.M. FLICK e M. FLICK, *Op.cit.*, p. 81.

⁵³ Sotto questo profilo sono condivisibili le osservazioni di N. FERRUCCI, *La monumentalità vegetale sotto la lente del legislatore*, in *Aestimium* 77, 2020, 12, pag. 182 ss, la quale osserva come, a proposito delle foreste vetuste si stiano delineando due diversi percorsi: il primo nitidamente tracciato va verso la riconduzione della monumentalità vegetale all'interno della difesa e valorizzazione dei beni culturali in senso stretto (giardini storici) il secondo ancora più incerto e ancora oggi "in progress" caratterizzato, accanto ad accenti di matrice culturale, da spiccati profili ecologici - naturalisti (alberi monumentali e boschi vetusti).

⁵⁴ Su quest'ultima problematica si veda la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8242.

Da ultimo, come osservato dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza, anche l'incremento incontrollato di talune specie faunistiche (come gli ungulati) può mettere a rischio il delicato equilibrio ecologico forestale, modificandone la struttura e la composizione dei popolamenti⁵⁵.

In altre parole, talvolta l'esigenza di conservazione dell'habitat boschivo può entrare in conflitto con altri interessi, anche di natura pubblica, rispetto ai quali, pur essendo l'ambiente un valore costituzionale "primario", si pone come necessaria un'adeguata ponderazione in sede procedimentale⁵⁶.

Ciò premesso è indubbio che il problema della salvaguardia dei boschi vetusti si pone oggi con particolare evidenza soprattutto in considerazione della loro straordinaria importanza sia come riserva di biodiversità animale e vegetale che, soprattutto, come *sink* di assorbimento del carbonio presente in atmosfera, e, in questo senso, lo sforzo operato soprattutto dall'Unione Europea negli ultimi anni è pienamente condivisibile.

Come si è peraltro cercato di mettere in evidenza nei paragrafi precedenti è comunque limitativo considerare i boschi vetusti solamente per la loro utilità sul piano ecologico, nel senso che è indubbiamente difficile pensare ad un bene che incarni, meglio di bosco antico o un singolo albero monumentale, l'idea stessa non solo di memoria storica ma anche di bellezza e armonia della natura e della sua capacità di rigenerarsi nei diversi cicli ecologici.

Sotto questo profilo i boschi vetusti indubbiamente costituiscono esempi paradigmatici della straordinaria bellezza e complessità dell'ambiente naturale e, di conseguenza, della necessità, da parte dell'uomo, di rapportarsi ad essi in modo da rispettare e preservare il loro equilibrio⁵⁷.

Infatti gli alberi che ci circondano, soprattutto quelli più antichi, dimostrano che in essi è presente una bellezza spesso indecifrabile, bellezza che ci parla anche di noi e del mistero della vita che ci avvolge, essere umani, vegetali e animali. In altre parole sovente l'albero ha anche un profondo valore simbolico⁵⁸.

⁵⁵ Sentenza 17 febbraio 2021, n. 21. Sulla sentenza si veda il commento di G.VIVOLI, *Competenze legislative regionali per il controllo della fauna selvatica: la Corte Costituzionale individua le condizioni per "capovolgere" l'interpretazione di uno standard*, in *Ambientediritto.it*.

⁵⁶ Sul punto si rinvia a G.DE GIORGI CEZZI, *Tutela dell'identità e rilevanza monumentale di un ulivo secolare*, in *Foro amm.*, 2005, 9, pag. 2955 ss., che, in relazione ad una fattispecie riguardante la richiesta di una autorizzazione per un vasto intervento di svellimento di bel 91 ulivi secolari (al fine di sostituirli con esemplari più giovani), evidenzia proprio l'esistenza di più interessi contestualmente presenti sul bene.

⁵⁷ Cfr. N. FERRUCCI, *La monumentalità vegetale sotto la lente del legislatore*, *cit.*, p. 183, la quale osserva che i "monumenti verdi" possono divenire i simboli di una auspicata armonia tra uomo e natura che superi una visione puramente antropocentrica e verso la ricerca di uno sviluppo umano in armonia con la natura.

⁵⁸ L. COLELLA, *I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*, in *Dir.giur.agr.amb*, 2019, 4, p. 1. che osserva: «l'albero come dimensione simbolica della natura e come manifestazione della vita è un elemento centrale dell'ecosistema terrestre».

Bellezza, armonia ed equilibrio, sono, in fondo, anche il filo conduttore della Enciclica di Papa Francesco del 2015 sulla tutela del creato⁵⁹, un documento ricco di spunti di straordinario interesse non solo sul piano etico-religioso, ma anche su quello giuridico.

Il Pontefice, cercando di superare sia le concezioni neo antropocentriche che quelle ecocentriche estreme⁶⁰, osserva che la natura non va considerata come qualcosa di «separato da noi o come una mera cornice della nostra vita», in quanto l'umanità, vivendo nella natura è comunque «inclusa in essa».

In altre parole, l'ambiente non può essere unicamente inteso in una dimensione irrealisticamente "naturale" difficilmente realizzabile, in quanto noi uomini siamo necessariamente parte della natura e, di conseguenza, ne siamo profondamente compenetrati⁶¹.

Del resto questa considerazione, apparentemente banale, è anche alla base della nota tesi proposta dalla dottrina di "ambiente" inteso come «equilibrio ecologico della biosfera e degli ecosistemi»⁶², nel senso che l'ambiente non può essere considerato in una dimensione "esclusivamente naturale" in quanto della biosfera e degli ecosistemi fa parte sia l'uomo che gli ambienti costruiti e strutturati dagli esseri viventi.

Ne consegue, quindi, che quando parliamo di ambiente dobbiamo fare riferimento anche ad una particolare relazione: quella tra la natura e la società che lo abita (intesa come comunità degli esseri umani), e questo comporta, secondo quanto chiaramente esplicitato nell'Enciclica, che l'uomo debba porsi rispetto al creato non come "dominatore" ma come "custode", o, meglio, come un «amministratore responsabile»⁶³.

Spetta quindi all'uomo, e alla sua sapienza, riuscire a gestire "responsabilmente" la straordinaria ricchezza e bellezza del patrimonio forestale, *in primis* quello costituito dai boschi antichi.

⁵⁹ PAPA FRANCESCO, *Laudato Si'. Enciclica sulla cura della casa comune*, Roma, 2015, su cui si veda P. MADDALENA, *L'Enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco. Riflessi giuridici*, in *Istitutobioetica.it*, che osserva: «la grandezza di questa straordinaria Enciclica, che ha il fine precipuo di offrire una visione del mondo in contrasto con l'attuale immaginario collettivo si nota già nella scelta del filo conduttore dell'intero discorso: la bellezza».

⁶⁰ J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Pol. Dir.*, 1989, 4, p. 673 ss.

⁶¹ PAPA FRANCESCO, *Op.cit.*, par. 139.

⁶² B. CARAVITA, L. CASSETTI E A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino Bologna, 2016, p. 31.

⁶³ PAPA FRANCESCO, *Op.cit.*, par. 116. Sul tema della responsabilità dell'uomo rispetto alla natura sul piano sia etico che giuridico e sui suoi possibili significati si veda G. RAZZANO, *La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale alla luce dell'Enciclica laudato Si*, in *federalismi.it*, 2017.

6. La foresta di Camaldoli e il “Codice Forestale Camaldolese”.

Anche se i problemi di oggi sono molto più complessi e gravi rispetto a quelli delle epoche passate, talvolta proprio dalla storia può venire una lezione su come gestire in modo corretto le risorse forestali (e naturali in genere).

Ne è un bellissimo esempio la foresta di Camaldoli.

In estrema sintesi si ritiene che l'Eremo di Camaldoli sia stato fondato dai monaci Camaldolesi all'interno dell'antica foresta, composta prevalentemente da abeti bianchi, querce, faggi e castagni, attorno all'anno 1000.

Successivamente, nel 1278, i monaci affidarono al “Custode della Foresta” la cura e gestione della foresta e, nel 1520, il Priore dell'Eremo pubblicò la “Regola” denominata “*Eremiticae vitae regula a Beato Romualdo Camaldulensibus Eremitis tradita*”.

Si trattava di una sorta di “codice forestale” costituito da un complesso di disposizioni, spesso incredibilmente minuziose, contenute in una miriade di carte e di documenti che i monaci avevano redatto nel corso dei secoli e che riguardavano le forme e i modi di gestione della foresta.

Lo scopo del codice era quello di tutelare e conservare la risorsa boschiva garantendo, in questo modo, la possibilità che essa potesse essere utilizzata dai monaci non solo come luogo ascetico ma anche come risorsa economica (in particolare, ovviamente, per la vendita del legname).

Proprio grazie al rispetto rigoroso delle norme del codice la foresta ha continuato nei secoli a prosperare fino alla avvenuta soppressione delle “Corporazioni religiose”⁶⁴ e il conseguente trasferimento della proprietà dei beni forestali allo Stato.

Ebbene, pur tenendo conto del diverso contesto storico, la “Regola”, per la cura e l'attenzione con cui è tutelato l'interesse alla preservazione della risorsa forestale e per la evoluta organizzazione dei compiti da svolgere⁶⁵, costituisce uno straordinario esempio di convivenza tra l'uomo e l'ambiente nonché di gestione attiva ma “sostenibile” del patrimonio naturale da parte di quella che oggi potremmo chiamare una “*green community*”⁶⁶.

Le norme contenute nel codice sono state raccolte in un volume⁶⁷ e rappresentano la sintonia profonda e la sintesi perfetta tra cura della foresta, ricerca spirituale e della propria identità.

⁶⁴ Disposta con il r.d. n. 3036 del 7 luglio 1866.

⁶⁵ Infatti la “Regola” si occupa anche della ripartizione, tra i diversi componenti dell'Ordine, dei diversi poteri di natura decisionale e delle competenze direttive, amministrative e di cantiere.

⁶⁶ La figura giuridica delle “*green communities*” è stata di recente introdotta dal legislatore con l'art. 72 della legge n. 221 del 2015. Sul tema, in dottrina. Si veda A. DI CAGNO, *Le green communities: spunti per una ricostruzione giuridica e prospettive di attuazione tra pubblico e privato*, in *Ambienteditto*, 2022, 1.

⁶⁷ R. ROMANO (a cura di), *La Regola della vita eremitica, ovvero le Constitutiones Camaldulenses. Codice Forestale Camaldolese. Le radici della sostenibilità*, I volume, INEA, Roma, 2010.